

**COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della X S.R.L., corrente in =====, presentata dal legale rappresentante, signor =====, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della L. 30.12.1991, n. 413, il parere preventivo del Comitato in ordine ad una programmata operazione di scissione parziale proporzionale;

udita, nella seduta del 9.5.2007, l'illustrazione del relatore, Cons. Gabriele Carlotti;

**PREMESSO IN FATTO**

per quel che si ricava dalle indicazioni contenute nell'interpello, che:

- la società X (così denominata d'ora innanzi la società interpellante) assume – sebbene la circostanza non trovi alcun riscontro nella documentazione allegata all'istanza - di aver vanamente interpellato, in data =====, l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, per il tramite della competente Direzione regionale della =====, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991;
- all'interpello sono stati allegati i seguenti documenti:
  - a) una copia (incompleta) del bilancio della X alla data del 31.12.2005;
  - b) una copia dello statuto dell'istante;
  - c) una visura camerale;
  - d) una bozza di statuto di una costituenda società a responsabilità limitata, nonché
  - e) un progetto di scissione;
- l'interpellante - costituita con atto del 7.11.1980 – risulta partecipata da due soci persone fisiche con una quota pari, rispettivamente, al 60% ed al 40% del capitale sociale (ammontante a complessivi 15.500 euro);
- l'oggetto sociale, originariamente limitato all'attività di produzione e commercio di prodotti zootecnici e veterinari, è stato successivamente ampliato nel corso dell'anno 2003 (a seguito dell'acquisto di un appezzamento di terreno, inserito in zona prevalentemente residenziale “C”, espansione, con obbligo di piano esecutivo, identificato al catasto terreni del Comune di =====), prevedendosi anche lo svolgimento di attività edilizia;
- l'istante dichiara di aver effettuato tale acquisto “con l'intenzione di permutare parte del terreno o delle costruzioni con immobili industriali in cui inserire fra l'altro i propri uffici, magazzini e depositi” (v. il punto 5 dell'interpello).

**RITENUTO**

inoltre che:

- la programmata operazione di riorganizzazione, sottoposta al vaglio preventivo del Comitato, presenta le seguenti caratteristiche:
  - 1) scissione parziale proporzionale della società istante (c.d. “scissa”), con attribuzione della “parte immobiliare” - nonché di “parte dei debiti bancari che la società ha contratto per il finanziamento dell'operazione immobiliare” - ad una società di nuova costituzione

- (c.d. “beneficiaria”), da denominare “Y S.r.l.”, con assegnazione ai soci della scissa di quote della beneficiaria in misura proporzionale alla loro partecipazione;
- 2) all’esito la scissa dovrebbe proseguire l’originaria attività di produzione e commercio di prodotti zootecnici e veterinari, mentre la società beneficiaria verrebbe a svolgere esclusivamente attività immobiliare;
  - 3) trasferimento del patrimonio immobiliare alla società beneficiaria, con continuità di valori fiscali e senza sottrazione dei beni trasferiti al regime d’impresa;
  - 4) impegno da parte dei soci a non cedere, una volta effettuata la scissione, quote della società beneficiaria;
  - 5) le ragioni economiche dell’operazione, secondo quanto riferito nell’istanza, risiederebbero nell’intenzione di svolgere un’attività immobiliare, non più a completamento dell’attività principale, ma con autonome strategie imprenditoriali; nel contempo, l’operazione consentirebbe, alla scissa, di concentrarsi esclusivamente sullo svolgimento dell’attività originaria senza sopportare gli oneri finanziari che attualmente ne ostacolano la gestione caratteristica e, alla beneficiaria, di attrarre capitali di terzi.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Dalle premesse in fatto, sopra diffusamente riferite, si evince la patente inammissibilità dell’interpello. Ed invero, ai sensi dell’art. 21, comma 10, della legge n. 413/1991, il contribuente può ritualmente richiedere il parere di questo Comitato soltanto dopo aver adito, in prima battuta, la Direzione centrale normativa e contenzioso, per il tramite della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente: in particolare, la riproposizione della domanda al Comitato è ammessa unicamente a) “*in caso di mancata risposta*” da parte della stessa Direzione (e purché siano trascorsi 60 giorni dalla richiesta) oppure b) quando l’interpellante non intenda uniformarsi alla risposta fornita.

Per l’inoltro al Comitato è poi comunque necessario spedire nuovamente (a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno) la medesima istanza originariamente presentata alla Direzione regionale delle entrate, la quale, una volta ricevuto l’interpello, ne cura l’invio alla segreteria tecnica del Comitato, unitamente ad una lettera di trasmissione nella quale risultino evidenziate:

- le eventuali cause di inammissibilità della richiesta previste dall’art. 5, comma 2, del D.M. n. 194/1997;
- le eventuali attività di accertamento già effettuate o in corso riguardanti la fattispecie oggetto dell’interpello;
- nonché gli estremi di protocollo relativi alla trasmissione della preventiva richiesta di parere rivolta dal contribuente alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle entrate.

L’art. 5 del regolamento recato dal succitato D.M. n. 194/1997 prescrive vieppiù che la domanda d’interpello contenga, a pena di inammissibilità, la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto sottoposto al vaglio del Comitato, nonché della soluzione interpretativa prospettata (comma 2, lett. b) e la documentazione necessaria per l’emissione del parere (comma 2, lett. c). Sicuramente ricadono all’interno dell’area semantica perimetrata da quest’ultima previsione normativa tutti gli elementi documentali indispensabili a verificare sia la piena osservanza, da parte dell’interpellante, degli adempimenti procedurali posti a suo carico, sia la sussistenza dei presupposti procedurali rilevanti ai fini di una valida espressione del parere del Comitato (come, ad esempio, l’inesistenza di accertamenti in corso).

D'altronde lo stesso comma 3 del citato art. 5 stabilisce altresì che: *“(a)lla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione. Deve essere altresì allegata copia della preventiva richiesta presentata al dipartimento delle entrate, con l'indicazione degli estremi di spedizione, e dell'eventuale risposta fornita dal dipartimento medesimo”*.

Ebbene appare evidente come l'istanza pervenuta non si conformi a siffatte vincolanti indicazioni normative:

- a) sulla base dei documenti in possesso del Comitato l'istanza di interpello risulta difatti pervenuta direttamente alla segreteria tecnica, ma non per il tramite della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, né constano in alcun modo gli estremi di spedizione della preventiva richiesta rivolta alla ridetta Direzione territoriale né, tanto meno, detta richiesta viene riportata tra gli allegati; siffatta carenza formale nell'introduzione dell'istanza impedisce evidentemente al Comitato di verificare compiutamente il rispetto, da parte della X, della rigorosa scansione procedimentale prodromica all'espressione di un valido parere preventivo;
- b) inoltre la copia del bilancio della società al 31.12.2005, di cui all'allegato n. 2, risulta incompleta, in quanto priva della nota integrativa (sebbene tale documento, ai sensi dell'art. 2423 c.c., costituisca parte integrante del bilancio d'esercizio, unitamente allo stato patrimoniale e al conto economico, ed assolve ad una indispensabile funzione esplicativa dei dati riportati nei predetti prospetti, oltre a fornire ulteriori notizie previste dal legislatore; v. l'art. 2427 c.c.);
- c) nemmeno è stata allegata all'istanza una perizia di stima relativa agli immobili trasferiti che, peraltro, risultano identificati in modo del tutto generico nella bozza del progetto di scissione (allegato 1), ove vengono genericamente individuati nel progetto di scissione allegato all'istanza con i termini “Iniziativa ===== 1” e “Iniziativa ===== 2”;
- d) l'assenza della nota integrativa neppure consente l'esatta quantificazione degli oneri finanziari connessi all'acquisizione immobiliare - ed i relativi debiti bancari che li hanno originati - impedendo, dunque, un pieno giudizio sulle motivazioni addotte dall'istante in ordine all'esistenza della valide ragioni economiche.

Secondo il costante orientamento del Comitato (v., tra i più recenti, il parere n. 6 del 9.3.2006) la previsione dell'art. 5 configura, in capo all'interpellante, un onere di compiuta rappresentazione della situazione economico-giuridica in essere e di quella che si intenderebbe realizzare, in modo che detta rappresentazione sia idonea, non soltanto ad un'esatta comprensione della vicenda, ma anche ad una completa individuazione e valutazione dei suoi risvolti giuridico-fiscali.

Le superiori considerazioni convergono nel senso della formulazione di un giudizio d'inammissibilità della richiesta di parere e rendono quindi superflua, nel merito, la valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di profili di elusività dell'operazione societaria prospettata.

Per quanto precede,

il Comitato esprime il parere che l'istanza presentata dalla X S.r.l. sia inammissibile.

Roma, 9 maggio 2007

Deposito: 14 maggio 2007